



Scuola Media Statale “Macrino”

C.so Europa,1 – Alba (CN)

Tel.: 0173-281340

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1 - PRINCIPI, PROCEDURE E LIMITAZIONI

La definizione della Scuola come “comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita delle persone in tutte le sue dimensioni”, implica una riflessione sulla cultura della convivenza prima che l’individuazione delle mancanze disciplinari con il relativo elenco delle sanzioni. E’ pertanto doveroso uno sforzo comune, fondato sull’affinamento del senso di responsabilità personale e sul dialogo, per radicare in tutti la cultura della convivenza e favorire il ripristino di rapporti corretti all’interno della scuola.

Tenuto conto delle disposizioni vigenti, del fatto che i provvedimenti disciplinari devono avere un’importante qualità educativa e devono tendere a potenziare nell’alunno il senso di responsabilità, si fissano, negli articoli seguenti, le mancanze di interesse disciplinare ed i criteri per individuare le sanzioni atte alla loro correzione.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, né può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al trancio della riparazione del danno, per cui lo studente potrà chiedere di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Date le finalità formative dell’Istituto è opportuno evitare l’adozione di provvedimenti disciplinari che comportino l’allontanamento dalle lezioni.

Prima di procedere a sanzioni disciplinari, sia il Docente sia il Dirigente Scolastico, svolgono una fase istruttoria in cui sarà concesso all’alunno di presentare le sue argomentazioni ed i provvedimenti tengono conto della situazione personale dello studente.

Il Consiglio di classe, in caso di gravi e ripetute infrazioni disciplinari, può adottare la sanzione del temporaneo allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a 15 giorni.

Nel periodo di allontanamento dalle lezioni, la Scuola provvede a tenere informato lo studente sullo svolgimento dei programmi in modo da facilitare il rientro nella comunità scolastica. Per l’irrogazione di tale sanzione e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 328, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994:

Comma 2: “La sanzione disciplinare della sospensione fino a 15 giorni (...) rientra nella competenza del Consiglio di classe.”

Comma 3: “Le sanzioni disciplinari previste dall’art. 19, lettere e), f), g), h), (del regolamento di cui al R.D. 04-05-1925 n. 653) rientrano nelle competenze della Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto. Le decisioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di classe.”

Dall’art. 19 del Regio Decreto 04-05-1925 n. 653: “agli alunni (...) sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari: d) sospensione fino a quindici giorni; e) esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame; f) sospensione fino al termine delle lezioni; g) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esame; h) espulsione dall’istituto; i) espulsione da tutti gli istituti del Regno.”

Art. 2 – ORGANO DI GARANZIA INTERNO

Contro le sanzioni disciplinari i Genitori potranno fare ricorso, entro 15 giorni dalla loro erogazione, all'organo di garanzia interno alla Scuola, che deciderà anche in merito ai conflitti sull'applicazione del presente regolamento. Dal Consiglio di Istituto è nominato un organo di garanzia interno, competente ad esaminare i ricorsi avverso i procedimenti disciplinari a carico degli alunni.

L'organo di garanzia interno è formato da:

- Il Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico (Presidente);
- L'insegnante Coordinatore della classe frequentata dall'alunno per cui è presentato il ricorso;
- Il Presidente del Consiglio di Istituto.

I componenti l'Organo di Garanzia sono individuati automaticamente in base alla funzione riscoperta al momento del ricorso. In caso di ricorso avverso l'irrogazione della sanzione, l'Organo di garanzia interno si riunisce entro 5 giorni su convocazione del suo Presidente e, raccolto tutti gli elementi utili, decide entro 8 giorni dalla prima convocazione.

Art. 3 – MANCANZE DISCIPLINARI

I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono individuati in riferimento:

- ai doveri elencati nel Regolamento di Istituto;
- al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità;
- alle norme contenute nel presente Regolamento di disciplina.

Sono pertanto comportamenti passibili di sanzione disciplinare

- assenze e ritardi non giustificati;
- non corretto svolgimento degli impegni di studio;
- atteggiamento poco responsabile nei momenti non strettamente di lezione (viaggi di istruzione, intervallo, uscite dalla scuola, ecc.);
- danni volontari o per incuria alle strutture, ai macchinari, ai sussidi didattici ed all'arredo, in generale, della scuola;
- non sono tollerati linguaggi, atteggiamenti, comportamenti prevaricatori e violenti;
- atteggiamenti che contraddicono le norme previste dal Regolamento di Istituto.

Dopo tre note simili, la mancanza verrà comunicata al Dirigente Scolastico che avvierà le procedure per l'adozione delle sanzioni disciplinari previste.

Art. 4 – SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono così individuate, anche in rapporto alla gravità delle mancanze.

1. Ammonizione verbale del docente o del personale A.T.A.
2. Ammonizione scritta per comportamenti scorretti (negligenza individuale, ritardi reiterati, assenze ingiustificate, comportamenti che turbano la vita della comunità scolastica, comportamenti ed affermazioni offensivi e/o lesivi della dignità morale e dell'integrità fisica delle persone, trasgressione delle disposizioni organizzative e di sicurezza, danni alle strutture, ai macchinari, ai sussidi didattici...) comunicata dai docenti sul diario.
3. Ammonizione scritta sul registro di classe a cura del docente e comunicata alla famiglia sul diario.
4. Ammonizione verbale del Dirigente Scolastico.
5. Dopo tre note la mancanza verrà comunicata al Dirigente Scolastico che potrà:
 - a) convocare presso il proprio ufficio l'alunno;
 - b) comminare all'alunno un richiamo scritto;
 - c) convocare presso il proprio ufficio la famiglia per un colloquio.
6. Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico comunicata alla famiglia mediante lettera.
7. In caso di presenza di tre o più note di demerito sul registro di classe o in presenza di giudizi negativi sul comportamento scolastico riportati sui verbali dei Consigli di classe o sulla Scheda

di valutazione, il Dirigente Scolastico può negare l'autorizzazione alla partecipazione ai viaggi di istruzione agli alunni oggetto del giudizio stesso.

8. In caso di danneggiamento di beni della scuola può essere attivato un percorso educativo di recupero anche mediante lo svolgimento di attività "riparatorie" quali pulizia delle aule, piccola manutenzione, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica.

Contro le sanzioni di cui ai punti 2, 3, 6, 7 è ammesso ricorso da parte dei genitori ed all'Organo di garanzia interno alla scuola, entro 15 giorni dalla loro irrogazione.